

RIMBORSO IVA PER OPERAZIONI CON IL REGNO UNITO: CHIARIMENTI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 02.05.2024

- ✓ Con la Risoluzione in commento l'Agenzia delle Entrate (AE) fornisce chiarimenti in merito alle modalità di erogazione dei rimborsi IVA relativamente alle operazioni effettuate con il Regno Unito dal 1° gennaio 2021.
- ✓ L'AE rileva che il periodo di transizione della c.d. Brexit è terminato il 31 dicembre 2020, momento fino al quale il Regno Unito ha operato come Paese membro dell'Unione europea sia ai fini IVA e accise sia ai fini doganali, e che quindi dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Ue. Da tale ultima data non può dunque più trovare applicazione l'art. 38-bis2 del D.P.R. 633/1972.
- ✓ Al fine di agevolare le operazioni tra i due paesi, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l'Italia ed il Regno Unito, entrato in vigore lo scorso 7 febbraio 2024.
- ✓ Detto accordo è stato stipulato mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, all'interno delle quali viene dato atto che i Governi dei due Stati riconoscono la sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, a partire dal 1° gennaio 2021. I rappresentanti dei due Stati hanno precisato che l'Accordo sarà attuato nel rispetto di ogni altra normativa rilevante, sia questa interna, unionale (con riferimento all'Italia) o internazionale.
- ✓ L'AE afferma pertanto che relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito trova applicazione l'art. 38-ter del D.P.R. 633/1972. Pertanto: (i) i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente; (ii) i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono chiedere il rimborso IVA al ricorrere dei presupposti dell'art. 38-ter del D.P.R. 633/1972 che, a sua volta, rinvia al primo comma dell'art. 38-bis2 del medesimo decreto. L'istanza di rimborso IVA deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.

